



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
DELIBERAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI




SERVIZIO COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Deliberazione n° 38

del 07/09/2016

Oggetto: Protocollo d'intesa tra l'Università degli studi del Molise e il Co.Re.Com. Molise.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno 7 settembre 2016 alle ore 9 nella sede di Via Colitto, 7 Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM., alla presenza dei Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Andrea LATESSA	Presidente		
Giuseppe MILETI	Vicepresidente		
Vincenzo CIMINO	Componente		

Verbalizza il Direttore
Angela Aufiero

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

VISTA la legge 14 novembre 1995, n.° 481 recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.° 249, recante *“Istituzione dell’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n.° 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, il Consiglio regionale del Molise e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise in data 14.12.2011 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la legge regionale 18/2002 di istituzione, organizzazione e funzionamento del Corecom Molise;

CONSIDERATO CHE

- fine preminente dell’Università è quello di sviluppare e diffondere la cultura, le scienze e l’istruzione superiore attraverso le attività di ricerca e di insegnamento e la collaborazione scientifica con istituzioni italiane ed estere;
- l’Università, al fine di armonizzare il perseguimento delle proprie finalità istituzionali con le esigenze del territorio, promuove opportune forme di interazione con i soggetti pubblici e privati;
- l’Università, al fine di offrire agli studenti le più ampie ed agevoli possibilità di formazione, può promuovere e stipulare accordi con istituzioni nazionali ed internazionali e con enti pubblici;
- l’Università può stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per perseguire finalità concordate;
- l’Università, attraverso i propri Dipartimenti di: Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione; Giuridico e, infine, di Economia, Gestione, Società e Istituzioni svolge attività formativa e di ricerca nel settore dei media e della comunicazione, delle discipline giuridiche, del contenzioso civile e del settore economico;
- il Co.Re.Com. è un organo funzionale dell’Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni, nonché organo regionale che svolge, per conto della regione, funzioni di garanzia, di consulenza e di gestione in materia di comunicazioni;
- il Co.Re.Com. esercita funzioni di governo, garanzia e controllo del sistema delle comunicazioni di rilevanza locale;



- il Co.Re.Com. svolge attività di monitoraggio di ogni forma di comunicazione politico-istituzionale di interesse regionale, anche per il controllo del rispetto della legge sulla par-condicio;
- il Co.Re.Com. può svolgere attività di studio e di ricerca su materie attinenti ai media e alla comunicazione;
- il Co.Re.Com. svolge funzioni in materia di controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni e di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati;
- tra le principali azioni del Co.Re.Com. rientrano anche l'organizzazione di incontri, convegni e la tutela dei minori nel rapporto con tv e internet, attraverso azioni di media education;
- che è interesse di entrambe le parti sostenere iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività congiunte in un quadro di reciproco supporto e cooperazione;
- che tale forma di collaborazione richiede il perfezionamento di un'intesa che ne definisca le linee generali e comuni di svolgimento, rinviando a specifici, successivi documenti convenzionali la specifica disciplina attuativa.

DELIBERA:

- Di approvare gli allegati:

1. schema di d'intesa tra il Co.re.com Molise e l'Università degli Studi del Molise;
2. Convenzione attuativa;
3. Capitolato tecnico.


Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso

Campobasso, 7 settembre 2016

Il Segretario verbalizzante
Angela Anfiero



Il Presidente
avv. Andrea Latessa



PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
E
IL CO.RE.COM. MOLISE

**PER LA COLLABORAZIONE IN ATTIVITÀ DI STUDIO, DI RICERCA E DI FORMAZIONE SU
MATERIE ATTINENTI AI MEDIA E ALLA COMUNICAZIONE**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE, c.f. 92008370709 – p. Iva 00745150706, rappresentata dal Rettore prof. Gianmaria Palmieri, domiciliato per la carica in Campobasso alla Via De Sanctis, di seguito denominata Università,

E

il COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI PER IL MOLISE, c.f. 80001490707, rappresentata dal Presidente avv. Andrea Latessa, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Campobasso alla Via Colitto n.7/15, di seguito denominato Co.Re.Com.,

PREMESSO CHE

- fine preminente dell'Università è quello di sviluppare e diffondere la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso le attività di ricerca e di insegnamento e la collaborazione scientifica con istituzioni italiane ed estere;
- l'Università, al fine di armonizzare il perseguimento delle proprie finalità istituzionali con le esigenze del territorio, promuove opportune forme di interazione con i soggetti pubblici e privati;
- l'Università, al fine di offrire agli studenti le più ampie ed agevoli possibilità di formazione, può promuovere e stipulare accordi con istituzioni nazionali ed internazionali e con enti pubblici;
- l'Università può stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per perseguire finalità concordate;
- l'Università, attraverso i propri Dipartimenti di: Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione; Giuridico e, infine, di Economia, Gestione, Società e Istituzioni svolge attività formativa e di ricerca nel settore dei media e della comunicazione, delle discipline giuridiche, del contenzioso civile e del settore economico;

CONSIDERATO CHE

- il Co.Re.Com. è un organo funzionale dell'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni, nonché organo regionale che svolge, per conto della regione, funzioni di garanzia, di consulenza e di gestione in materia di comunicazioni;
- il Co.Re.Com. esercita funzioni di governo, garanzia e controllo del sistema delle comunicazioni di rilevanza locale;
- il Co.Re.Com. svolge attività di monitoraggio di ogni forma di comunicazione politico-istituzionale di interesse regionale, anche per il controllo del rispetto della legge sulla par-condicio;
- il Co.Re.Com. può svolgere attività di studio e di ricerca su materie attinenti ai media e alla comunicazione;

- il Co.Re.Com. svolge funzioni in materia di controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni e di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati;
- tra le principali azioni del Co.Re.Com. rientrano anche l'organizzazione di incontri, convegni e la tutela dei minori nel rapporto con tv e internet, attraverso azioni di media education;

CONSIDERATO

- che è interesse di entrambe le parti sostenere iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività congiunte in un quadro di reciproco supporto e cooperazione;
- chetale forma di collaborazione richiede, a parere delle Parti, il perfezionamento di un'intesa, quale il presente Protocollo, che ne definisca le linee generali e comuni di svolgimento, rinviando a specifici, successivi documenti convenzionali la specifica disciplina attuativa.
- l'intento comune delle Parti alla promozione della più ampia collaborazione nel rispetto delle reciproche autonomie;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 –OGGETTO DELL'ACCORDO

L'Università e il Co.Re.Com.all'interno del presente accordo si impegnano a intraprendere azioni comuni volte alla più ampia e reciproca collaborazione, nel rispetto dei loro ruoli, in attività di studio, di ricerca e di formazione su materie attinenti ai media e alla comunicazione.

In particolare le Parti si impegnano a:

- promuovereun monitoraggio della programmazione televisiva locale al fine di verificare il rispetto delle disposizioni normative, anche in relazione al sostegno all'editoria, nelle quattro macro-aree: pubblicità, obblighi di programmazione, garanzie dell'utenza e tutela dei minori, rispetto del pluralismo politico e istituzionale;
- promuovere specifici programmi di ricerca di comune interesse ed in particolareattività di ricerca e di analisi nel settore dei media e della comunicazione locale: analisi sull'informazione televisiva locale e le sue rappresentazioni (legate, ad esempio, a temi quali il lavoro, l'immigrazione, la donna, i minori, la disabilità etc.);
- organizzareattività di Media Education, attraverso la realizzazione di laboratori sull'uso corretto dei media (con particolare attenzione ad Internet e alla tematica del cyberbullismo), rivolti a studenti, insegnanti e genitori, in collaborazione con le scuole;
- promuovere la progettazione e la gestione di attività formative e di approfondimento rivolte a studenti, giornalisti e operatori dei media, sulle tematiche legate al mondo della comunicazione e dei media e strettamente

- connesse anche con l'attività del Co.Re.Com.ivi compresa l'attività di conciliazione e gestione delle controversie;
- organizzare attività di formazione per gli operatori nel campo della editoria e della comunicazione nonché per operatori in ambito giuridico ed economico anche mediante il coinvolgimento dei diversi ordini professionali;
 - organizzare convegni, seminari ed incontri di studio finalizzati ad approfondire le conoscenze e le tematiche di interesse comune;
 - presentare e divulgare le risultanze delle azioni congiunte e delle ricerche condotte ai sensi del presente accordo;
 - pubblicare i risultati delle ricerche svolte con l'inserimento di contributi da parte dell'Università e del Co.Re.Com.;
 - sensibilizzare istituzioni, gruppi sociali e società civile sui risultati di tali studi e ricerche;
 - ospitare reciprocamente presso le rispettive sedi personale dipendente, studenti, tesisti, borsisti, dottorandi e assegnisti, per l'effettuazione di laboratori didattici, visite di studio e stage formativi.

ART. 3 – REALIZZAZIONE DELLE FINALITÀ PREFISSATE

Le Parti concordano che per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo ed al fine di coordinare le attività di collaborazione tra le Parti, venga istituito un organismo di coordinamento denominato **“Osservatorio sulla comunicazione e i media”** afferente al Corso di laurea in Scienze della Comunicazione.

L'Osservatorio, che avrà sede presso il Dipartimento SUSEF dell'Università e rappresenterà il fulcro operativo della collaborazione fra il Co.Re.Com e l'Università, sarà coordinato:

- per l'Università: dai proff. Guido Gili e Ivo Stefano Germano
- per il Co.Re.Com.: dal Presidente del Co.Re.Com.eil Direttore del Servizio di supporto al Co.re.Com. e agli altri organi di garanzia

All'Osservatorio sono affidati compiti di:

- monitoraggio e ricerca sul sistema dei media, con la predisposizione di eventuali relazioni;
- formulazione di proposte e suggerimenti alle Parti in ordine alla valorizzazione della collaborazione ai fini della migliore attuazione del presente accordo;
- elaborazione di pareri in ordine ad eventuali modifiche che le Parti intendessero apportare al presente accordo;
- valutazione, definizione e approvazione congiunta di azioni di comunicazione e visibilità verso l'esterno.

Il Personale impiegato nelle attività oggetto dell'accordosarà messo a disposizione dalle Parti coinvolte.

L'Università, in particolare, si impegna a mettere a disposizione personale docente, ricercatori, dottorandi, con competenze specialistiche su materie attinenti ai media e alla comunicazione, oltre che tirocinanti e stagisti dell'Università del Molise la cui attività verrà regolata da convenzioni specifiche sottoscritte tra le parti separatamente.

ART. 4 – ACCORDI ATTUATIVI

La collaborazione tra le Parti, finalizzata alla realizzazione delle attività sopra specificate, e che può anche prevedere il coinvolgimento di altri Enti per il perseguimento di specifici, particolari, obiettivi, è attuata tramite la stipula di appositi

accordi attuativi (convenzioni) nel rispetto del presente Protocollo d'intesa e della normativa vigente.

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa.

ART. 5 – ONERI FINANZIARI

Il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

Tutte le decisioni che comportino l'assunzione di impegni finanziari rimarranno comunque in capo alle Parti e saranno successivamente disciplinate nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4.

ART. 5 – DURATA

Il presente Accordo Quadro avrà la durata di anni 3 (Tre) con effetto dalla data della sua sottoscrizione.

ART. 6 – RECESSO

Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente Protocollo con un preavviso di almeno tre mesi che dovrà essere notificato all'altra Parte con posta certificata.

ART. 7 – RISERVATEZZA

Le Parti provvederanno al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente atto nell'ambito del perseguimento dei fini istituzionali e di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003.

Le Parti si impegnano, reciprocamente, ad adottare tutte le misure necessarie e/o opportune per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale nonché della riservatezza delle ricerche effettuate e dei relativi risultati.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ E CONTROVERSIE

Le Parti si sollevano reciprocamente dalla responsabilità civile per fatti dannosi che possano accadere al personale da ciascuno adibito all'esecuzione del presente accordo, nonché per danni eventualmente procurati a terzi.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e alla esecuzione del presente accordo la competenza è rimessa al Foro di Campobasso.

ART. 9 – MODIFICHE

Qualsiasi modifica e variazione al presente accordo necessiterà, per la sua validità, della forma scritta e della relativa sottoscrizione delle Parti.

ART. 10 – REGISTRAZIONE

Il presente Protocollo d'intesa, redatto in unico originale, sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 e dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 07/08/1990 n. 241, sarà registrato in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

CONVENZIONE ATTUATIVA
TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
E
IL CO.RE.COM. MOLISE

**NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COLLABORAZIONE IN ATTIVITÀ DI
STUDIO, DI RICERCA E DI FORMAZIONE SU MATERIE ATTINENTI AI MEDIA E ALLA
COMUNICAZIONE**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE, c.f. 92008370709 – p. Iva 00745150706, rappresentata dal Rettore prof. Gianmaria Palmieri, domiciliato per la carica in Campobasso alla Via De Sanctis, di seguito denominata Università,

E

ilCOMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI PER IL MOLISE, c.f. 80001490707, rappresentata dal Presidente avv. Andrea Latessa, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Campobasso alla Via Colitto n.7/15, di seguito denominato Co.Re.Com.,

PREMESSO CHE

- Università e Co.Re.Com. hanno stipulato un Protocollo d'intesa per la collaborazione in attività di studio, di ricerca e di formazione su materie attinenti ai media e alla comunicazione;
- per la realizzazione delle attività oggetto del predetto accordo ed al fine di coordinare le attività di collaborazione tra le Parti, è istituito un organismo di coordinamento denominato **“Osservatorio sulla comunicazione e i media”** afferente al Corso di laurea in Scienze della Comunicazione;
- l'art. 4 del Protocollo d'intesa prevede la realizzazione operativa delle attività oggetto dell'accordo tramite la stipula di appositi accordi attuativi (convenzioni);

CONSIDERATO CHE

- ilCo.Re.Com., ai sensi della legge regionale 26 agosto 2002, ha come compiti istituzionali lo svolgimento sia di funzioni proprie sia delegate dall'Agcom nel campo delle comunicazioni e che in tale ambito rientrano le attività di vigilanza e controllo nel settore radiotelevisivo locale con particolare riferimento alla tutela dei minori, alla pubblicità, al monitoraggio politico-istituzionale, alla programmazione televisiva;
- ilCo.Re.Com. si è avvalso negli anni precedenti della collaborazione dell'Università per lo svolgimento della predetta attività di monitoraggio;
- tale attività di monitoraggio rientra tra quelle previste dal Protocollo d'intesa stipulato tra le Parti;
- l'Università può stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per perseguire finalità concordate;
- ilCo.Re.Com.ha approvato la presente Convenzione con delibera n. ____ del _____;

- che l'Università ha approvato la presente Convenzione con delibera del Consiglio di Amministrazione, seduta del _____;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Il Co.Re.Com. affida all'Università, che accetta, lo svolgimento delle attività di ricerca indicate e descritte nell'allegato Capitolato tecnico che forma parte integrante del presente atto.

L'attività sarà svolta dal Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione (SUSeF) dell'Università, cui afferisce il Corso di laurea in Scienze della Comunicazione ed il relativo Osservatorio sulla comunicazione e i media.

L'attività dovrà essere svolta con decorrenza dalla data di stipula e conclusa entro il 31 dicembre 2016 secondo le modalità descritte nell'allegato Capitolato tecnico.

ART. 3 – RESPONSABILE SCIENTIFICO

L'Università indica quale Responsabile scientifico delle attività di monitoraggio e ricerca oggetto della presente Convenzione il prof. _____, al quale Co.Re.Com. dovrà consegnare le registrazioni e che provvederà a relazionare in merito ai risultati raggiunti, secondo le procedure indicate nell'allegato Capitolato tecnico.

ART. 4 – FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per le attività di monitoraggio e ricerca di cui all'art. 2, il Co.Re.Com. corrisponderà all'Università – Dipartimento SUSeF un finanziamento di € 9.000,00 (novemila), da versare sul c/c IBAN _____ intestato all'Università con le seguenti modalità:

- 50% all'atto della sottoscrizione della Convenzione,
- 50% alla consegna della relazione e del rendiconto finanziario.

ART. 5 – ONERI FISCALI

Le attività oggetto della presente convenzione, in quanto attività istituzionali di realizzazione di programmi scientifici, tecnologici ed applicativi, sono non imponibili IVA ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 3, lettera a) e 3, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Pertanto, ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto l'attività di realizzazione di programmi scientifici, tecnologici ed applicativi in oggetto non si considera attività commerciale rientrante nell'art. 2195 del codice civile e nelle fattispecie previste dall'art. 66 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 6 – DURATA

La presente convenzione scadrà il 31 dicembre 2016.

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio al Protocollo d'intesa e alla normativa vigente.

ART.8 – REGISTRAZIONE

La presente Convenzione, redatta in unico originale e con un allegato, sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 e dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 07/08/1990 n. 241, sarà registrata in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 Dotazione strumentale

Il Co.Re.Com ha sede presso lo stabile di via Colitto, n.° 7 a Campobasso, dove ha una postazione per il controllo ed il monitoraggio dei dati di cui alle convenzioni con l'AGCOM, che è così composta:

- n. 2 Monitor TV LCD Samsung 40 pollici Full HD
- n. 1 Tastiera multimediale e mouse slim con cavo usb
- n. 2 Telecomandi per TV Samsung e monitor
- n. 4 Ricevitori digitali modello Zetagemmadue full hd con n.° 4 telecomandi in dotazione
- n. 2 Computer Notebook modello Sony Vaio NW 115/S
- n. 3 UPS modello EVO 3.0
- n. 1 Switch – Tplink 24 porte 10/100/1000
- n. 3 Buffalo NAS (Network aria storage) 4000 GB interface 1 x ethernet 10/1200/1000 USP tipo A 4 Pin
- n. 1 Server di registrazione con sistema operativo Windows 7 Professional 64 Bit
- n. 1 Software di registrazione Vidius Rec
- n. 1 Centralina TV – Impianto centralizzato monocanale (schede)
- n. 6 Prese TV esistenti di cui n.° 4 a servizio dei sintonizzatori e n.° 2 a servizio dei televisori.

Il Co.Re.Com mette a disposizione dell'Università l'attrezzatura sopra descritta ed i locali dove la stessa è ubicata; in nessun caso l'attrezzatura di cui sopra potrà essere prelevata dal luogo in cui si trova.

L'Università è tenuta ad assicurare il corretto utilizzo delle attrezzature, in caso di guasto la stessa lo dovrà comunicare al Direttore del Servizio Co.Re.Com., il quale provvederà in odine alle opportune riparazioni.

Art. 3 Oggetto delle attività

Le attività riguardano le seguenti macro aree ciascuna delle quali regolamentata da apposita normativa tra cui il D. Lgs. 31 luglio 2005, n.° 177 ed il D. Lgs 15 marzo 2010, n.° 44.

1. comunicazione politica: verifica del rispetto della “par condicio” ovvero dell' applicazione della legge 22 febbraio 2000, n.° 28, così come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n.° 313, nei periodi di campagna elettorale nei telegiornali, nelle trasmissioni di informazione politica e nelle tribune politiche in ambito regionale e durante gli eventuali referendum che saranno indetti;
2. vigilanza in materia di tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale, con riferimento alle funzioni di vigilanza e salvo il rispetto degli indirizzi stabiliti dall' AGCOM, mediante rilevazione di almeno due controlli nell'arco temporale di un anno;
3. vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;
4. espletamento di sondaggi riguardanti sempre le materie delegate dall'AGCOM nazionale;
5. vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale, secondo le linee guida dettate dall'

AGCOM e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di radiodiffusione radiotelevisiva, ed eventuale preparazione degli atti propedeutici alle istruttorie procedurali. L'attività riguarda quindi l'accertamento, anche su segnalazione di terzi, la preparazione e l'assistenza allo svolgimento della fase istruttoria, come previsto dagli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie dell'Autorità per le violazioni:

a) degli obblighi di cui all'art. 51, comma 1, lettera a), b), d), f), i), l) e m) del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

b) relative alle competenze istruttorie assegnate alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di cui all' art. 14 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, comma 1, lettera d), tutela dei minori, ivi compresa la pubblicità istituzionale con riferimento alla regione e agli enti locali, e j) servizio pubblico radiotelevisivo, per l'ambito di diffusione regionale della concessionaria pubblica.

6. vigilanza inerente all'attuazione della legge regionale 20 maggio 2015, n.11 e regolamento regionale 23 febbraio 2016, n. 2 (Disciplina del sostegno all'editoria locale).

Art. 4 Modalità del monitoraggio

Il Co.Re.Com. Molise si impegna a fornire all'Università i file contenenti le trasmissioni televisive 24/24 per otto giorni di cinque emittenti locali.

L'Università si impegna a svolgere in nome e per conto del Co.Re.Com. Molise le attività di ricerca di cui all'art. 3 secondo i termini e le modalità di cui al presente articolo e, comunque, entro e non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2016

L'Università, dovrà utilizzare, per l'attività di monitoraggio le schede di rilevazione identificative predisposte dall' AGCOM e presenti nell'allegato delle linee guida, approvate con delibera n.° 632/07/CONS dell' AGCOM, inoltre dovrà fornire entro sessanta giorni dall'acquisizione delle registrazioni delle trasmissioni, un relazione scientifica dettagliata, a cura del Responsabile scientifico, sia in forma cartacea che in formato elettronico (office), delle attività di monitoraggio, con indicazione delle violazioni alla normativa individuate per le singole aree di monitoraggio propedeutiche all'attività istruttoria ed all'adozione degli atti consequenziali.

Le relazioni illustrative dovranno essere corredate da un riassunto delle attività svolte destinato alla pubblicazione.

In relazione alle attività di cui al punto n. 6 del precedente articolo 3): l'Università dovrà fornire entro trenta giorni dalla consegna del materiale editoriale da parte del Co.Re.Com. una relazione a cura del Responsabile scientifico, sia in forma cartacea che in formato elettronico (office), delle attività di monitoraggio, con indicazione delle violazioni alla normativa individuate propedeutiche all'attività istruttoria ed all'adozione degli atti consequenziali.

E' fatto obbligo all'Università di inviare, unitamente alle relazioni conclusive predette, un rendiconto finanziario firmato dal Responsabile scientifico e dal Direttore del dipartimento.

Art. 5 Sicurezza e Assicurazioni

Saranno a cura e a carico dell'Università gli eventuali adempimenti in materia di sicurezza ed anti-infortunistica, e le assicurazioni per le responsabilità civile per quanto riguarda il proprio personale impegnato nella funzione di tutor e degli studenti che svolgeranno le attività e di ogni altro soggetto che verrà scelto ed impegnato ad esclusiva cura della stessa, secondo le norme di legge.